

I VIZI PROCEDURALI PESANO PIÙ DEL MERITO

Constestazione sbagliata? La sanzione è illegittima

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il docente incolpato da un dirigente scolastico di avere assunto un comportamento antidoveroso deve essere posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Pertanto, se la contestazione di addebiti risulta lacunosa, generica e con riferimenti giuridici inesatti, la sanzione è annullabile senza che vi sia necessità di entrare nel merito. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Potenza con una sentenza pubblicata il 26 settembre scorso (775/2017). Il caso riguardava un docente che aveva opposto il proprio diniego a una richiesta, avanzata dal dirigente scolastico, di consentire a due alunni di uscire dall'aula mentre stava spiegando la lezione. Al fatto era seguita una contestazione di addebiti e, all'esito dell'istruttoria, l'adozione della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto. Va detto subito che l'avvertimento scritto e la censura sono le uniche due sanzioni che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, rientrano nella competenza disciplinare dei dirigenti scolastici. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che la competenza dei dirigenti non comprenda le sanzioni sospensive a prescindere dalla durata del periodo di sospensione. Fermo restando, però, che tale competenza possa essere legittimamente esercitata in riferimento ad infrazioni disciplinari sanzionabili con l'avvertimento scritto o la censura.

La decisione del giudice del lavoro, dunque, non si è basata sulla carenza di competenza, ma su errori procedurali che hanno viziato in modo insanabile sia il procedimento che la sanzione. In primo luogo, gli atti endoprocedimentali recavano riferimenti normativi errati. E già questo aveva impedito all'insegnante incolpato di rendersi conto della tipologia giuridica dei fatti contestati e della loro natura in riferimento alle sanzioni applicabili. E in secondo luogo, il dirigente aveva ommesso di descrivere puntualmente i fatti contestati. In ciò precludendo al docente di rendersi conto di quanto gli venisse effettivamente contestato. E tutti questi elementi «a prescindere da quelli che sono stati gli esiti dell'istruttoria compiuta (che hanno ridimensionato la portata della contestazione disciplinare)» hanno indotto il giudice ad annullare la sanzione disciplinare e a condannare l'amministrazione scolastica al pagamento di 3mila euro più Iva e contributi previdenziali per l'avvocato.

) Riproduzione riservata —

